

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE



allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. del

ART.1 - FINALITA'

- 1 - Gli interventi di assistenza domiciliare, effettuati singolarmente o congiuntamente ad altri interventi di assistenza sociale e sanitaria, sono rivolti alle persone con menomazioni fisiche e/o psichiche e/o a nuclei familiari in particolari condizioni di disagio sociale, con lo scopo di contribuire:
 - alla permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
 - al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi oneri assistenziali verso qualcuno dei componenti;
 - alla prevenzione e al recupero delle situazioni di emarginazione.
- 2 - L'assistenza domiciliare, pur essendo rivolta alle situazioni di bisogno di persone di tutte le classi di età, è impiegata preferenzialmente per prevenire la istituzionalizzazione della persona anziana.
- 3 - Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza domiciliare specialmente erogati tramite operatori addetti all'assistenza di base dipendenti dall'Amministrazione comunale o operatori di enti e cooperative convenzionati con l'Amministrazione.
- 4 - L'assistenza domiciliare si integra e si coordina con tutti gli altri interventi socio - assistenziali e sanitari di base, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie domiciliari (infermieristiche, medico - generiche, specialistiche).

ART. 2 - LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le finalità di cui al precedente art. 1, si perseguono mediante le seguenti prestazioni di assistenza domiciliare:

- 1 - Aiuto per il governo della casa:
 - riordino dell'alloggio
 - cambio della biancheria
 - acquisti di generi alimentari
 - preparazione del pasto;

2 - Aiuto nelle attività fisiche personali:

- alzare da letto
- pulizie personali
- vestizione
- nutrizione (aiuto nell'assunzione dei pasti);

3 - Aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:

- aiuto ad una corretta deambulazione
- aiuto nel movimento degli arti invalidi
- accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo
- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc.;
- proseguimento di attività riabilitative iniziate in struttura di tipo sanitario, sotto il costante controllo e la direzione dei tecnici della riabilitazione
- accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali e sanitari in genere.

4 - Aiuto nell'integrazione sociale:

- collaborazione con gli operatori socio - sanitari del Distretto territoriale per l'individuazione dei fattori di emarginazione sociale degli utenti
- interventi volti a favorire la presenza degli utenti alle attività ricreative e culturali organizzate nel territorio.

5 - Assistenza agli anziani che frequentano i centri diurni in collaborazione con il personale di questi ultimi.

6 - Coinvolgimento dei parenti e dei vicini di casa nelle attività suddette.

7 - Ogni altra prestazione, anche di carattere sanitario, che sarà attribuita dalla normativa nazionale e regionale alla qualifica di addetto alla assistenza di base.

8 - Rilevazione sistematica delle informazioni necessarie alla definizione dei programmi di intervento e alla verifica dei risultati.



ART. 3 - PROGRAMMI E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1 - Gli interventi sono attuati mediante:
 - operatori addetti all'assistenza di base dipendenti
 - giovani di leva assegnati al servizio sostitutivo civile
 - organizzazioni private che esercitano professionalmente attività di assistenza domiciliare
 - operatori a contratto di prestazione d'opera.
- 2 - Le prestazioni di cui al precedente articolo 2 sono erogate ai singoli utenti secondo un programma di intervento tecnico formulato dal collettivo degli operatori di base coordinato dall'Assistente sociale, con il contributo degli operatori sanitari di volta in volta interessati.
Un addetto del settore Servizi Sociali partecipa periodicamente (di norma una volta al mese) al collettivo.
I programmi di intervento indicati al comma precedente vanno verificati:
 - entro un mese dall'inizio del servizio presso un nuovo utente
 - a scadenze prestabilite, in relazione ai singoli casi, e comunque almeno una volta l'anno.
- 3 - Le verifiche dei programmi di intervento sui singoli casi e l'introduzione di eventuali modifiche sono effettuate dal collettivo costituito dagli operatori di cui al comma precedente.
- 4 - La verifica amministrativa degli interventi (determinazione del contributo, conteggi in genere, aggiornamento delle aliquote) sarà effettuata da un addetto del Settore Servizi Sociali.
- 5 - Le modalità di massima del coordinamento inerenti a:
 - orario di lavoro
 - turni di servizio
 - lavoro di gruppo quotidiano e settimanale
 - sistema informativo
 - formazione professionalesono fissate congiuntamente dall'Assessorato Servizi Sociali del Comune e dal Servizio Sociale dell'USL.

- 6 - L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione degli operatori volontari alle attività di formazione ed aggiornamento professionale organizzate per gli addetti all'assistenza di base dipendenti e convenzionati.
- 7 - Per quanto attiene ai rapporti con gli operatori dipendenti da enti convenzionati, si rimanda agli appositi atti di convenzionamento.

ART. 4- MODALITA' DI AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1 - L'ammissione alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene in base ai seguenti criteri:
 - a) grado di autosufficienza fisica e psichica del richiedente in relazione, anche, alle possibilità dei parenti di far fronte ai bisogni
 - b) grado di emarginazione sociale del richiedente
 - c) reddito del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.
- 2 - In analogia alle modalità di erogazione degli interventi di natura economica, tutte le proposte di intervento, la cui istruttoria compete all'Assistente sociale per la valutazione complessiva del caso da un punto di vista sociale, agli addetti all'assistenza di base per gli interventi specifici di assistenza domiciliare, e agli operatori dei servizi socio - sanitari di territorio se ed in quanto sono previsti nel piano di intervento, saranno trasmesse all'Assessorato Servizi Sociali del Comune.
- 3 - L'attivazione di ogni nuovo intervento deve essere comunicata alla Commissione consultiva per l'assistenza sociale.
- 4 - I cittadini possono presentare reclamo al Sindaco contro le decisioni in materia di ammissione alle prestazioni di assistenza domiciliare, inoltrandolo tramite la Commissione consultiva per l'assistenza sociale che lo correda del proprio parere.

ART. 5 - OPERATORI VOLONTARI

- 1 - Gli interventi di assistenza domiciliare possono avvalersi di operatori volontari, singoli ed organizzati, che intendono collaborare al perseguimento delle finalità di politica assistenziale della Amministrazione



comunale in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento.

- 2 - L'Amministrazione comunale promuove, inoltre, anche mediante apposite convenzioni, il coordinamento delle proprie attività con gli interventi delle organizzazioni di volontariato che operano autonomamente nel campo dell'assistenza domiciliare.
- 3 - Gli operatori di volontariato partecipano alla elaborazione dei programmi di intervento indicati all'art. 3 alla cui attuazione collaborano, e alla elaborazione dei programmi di formazione permanente.
- 4 - Le prestazioni del volontariato sono gratuite: tuttavia l'Amministrazione comunale può erogare contributi agli operatori volontari di assistenza domiciliare a titolo di rimborso spese.

ART. 6 - CRITERI DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

- 1 - Le prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare sono a totale o parziale carico del Comune a seconda dello stato di bisogno in cui versano l'utente e/o i parenti tenuti agli alimenti.
- 2 - L'Amministrazione comunale aggiorna ogni anno le tariffe di contribuzione dovute per l'erogazione del servizio sulla base dell'aggiornamento dei dati forniti dall'Assessorato Servizi Sociali.

ART. 7 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO

- 1 - L'utente del servizio di assistenza domiciliare che viva di fatto solo o in coppia, purchè costituisca nucleo familiare effettivamente autonomo, è esentato da qualunque contribuzione alle prestazioni, purchè percettore di reddito non superiore al minimo stabilito nella allegata tabella.
- 2 - I parenti tenuti agli alimenti sono tenuti a contribuire in base agli scaglioni di reddito previsti nell'apposita tabella allegata al presente regolamento.
- 3 - Gli eredi, se e in quanto beneficiari dell'eredità, sono tenuti a rimborsare all'Amministrazione comunale le spese da essa sostenute.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1 - Ai fini della determinazione del contributo che l'utente, o coloro che sono tenuti agli alimenti, dovrà pagare per il servizio di Assistenza domiciliare si terrà conto dei redditi accertati su documentazione ufficiale dell'anno precedente a quello d'inoltro della domanda (Mod. 101, 102, 740, libretto di pensione, ecc.) al netto delle eventuali documentate spese d'affitto o mutuo assimilabile.

L'assegno d'accompagnamento o le altre rendite personali, anche esenti da IRPEF, sono calcolate unitamente agli altri redditi.

2 - Il parente tenuto agli alimenti lavoratore autonomo, dovrà contribuire nella misura di almeno il 60%.

3 - Nel caso il nucleo familiare sia composto dall'utente del servizio e da parenti conviventi, la determinazione del contributo verrà calcolata sui rispettivi redditi separatamente.

ART. 9 - TARIFFE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1 - L'utente del servizio e i parenti tenuti agli alimenti, conviventi e non, che superino il reddito stabilito dall'art. 7 del presente regolamento, contribuiranno mensilmente al pagamento delle prestazioni nel modo indicato dalla tabella allegata al presente regolamento.

2 - Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono conteggiate su base oraria al costo di f. 18.000 per l'anno 1990.

1992 - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TABELLA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DA PORRE A CARICO
DEI CONGIUNTI OBBLIGATI (in percentuale sulla retta)

reddito del nucleo X 1000 dedotto spe- se affitto (o mutuo assimilabile)	numero dei componenti il nucleo						
	1	2	3	4	5	6	OLTRE
900	2	-	-	-	-	-	-
1050	5	-	-	-	-	-	-
1250	8	2	-	-	-	-	-
1500	11	5	-	-	-	-	-
1750	14	8	2	-	-	-	-
2000	17	11	5	-	-	-	-
2200	20	14	8	2	-	-	-
2400	23	17	11	5	-	-	-
2600	26	20	14	8	2	-	-
2800	29	23	17	11	5	-	-
3000	32	26	20	14	8	2	-
3200	36	29	23	17	11	5	-
3400	40	32	26	20	14	8	2
3550	44	35	29	23	17	11	5
3700	48	38	32	26	20	14	8
3850	52	42	35	29	23	17	11
4000	56	46	38	32	26	20	14
4100	60	50	41	35	29	23	17
4200	65	54	44	38	32	26	20
4300	70	58	47	41	35	29	23
4400	75	62	50	44	38	32	26
4500	80	66	54	47	41	35	29
4600	85	70	58	50	44	38	32
4700	90	75	62	53	47	41	35
4800	95	80	66	56	50	44	38
4900	100	85	70	59	53	47	41
5000	"	90	75	62	56	50	44
5100	"	95	80	65	59	53	47
5200	"	100	85	68	62	56	50
5300	"	"	90	72	65	59	53
5400	"	"	95	76	68	62	56
5500	"	"	100	80	72	65	59
5600	"	"	"	85	76	68	62
5700	"	"	"	90	80	72	65
5800	"	"	"	95	85	76	68
5900	"	"	"	100	90	80	72
6000	"	"	"	"	95	85	76
6100	"	"	"	"	100	90	80
6200	"	"	"	"	"	95	85
6300	"	"	"	"	"	100	90
6400	"	"	"	"	"	"	95
6500	"	"	"	"	"	"	100